

RETTIFICHE**Rettifica del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 188 del 18 luglio 2009)

A pagina 100, articolo 9, paragrafo 2, secondo comma:

anziché: «Ai fini del presente paragrafo, si ritiene che un produttore controlli l'altro quando il primo è in grado, di diritto o di fatto, di imporre limitazioni od orientamenti al secondo.»

leggi: «Ai fini del presente paragrafo, si ritiene che uno controlli l'altro quando il primo è in grado, di diritto o di fatto, di imporre limitazioni od orientamenti al secondo.»

Rettifica del regolamento (UE) n. 605/2014 della Commissione, del 5 giugno 2014, recante modifica, ai fini dell'introduzione di indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in croato e dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 167 del 6 giugno 2014)

A pagina 37, articolo 2, paragrafo 3:

anziché: «In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, fino al 1° giugno 2017 non sussiste l'obbligo di rietichettare e reimballare in conformità del presente regolamento le sostanze classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015.»

leggi: «In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, fino al 1° giugno 2017 non sussiste l'obbligo di rietichettare e reimballare in conformità del presente regolamento le miscele classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015.»

Rettifica della decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 370 del 30 dicembre 2014)

A pagina 77, allegato modificato della decisione 2000/532/CE, indice, codice 16 08 04:

anziché: «catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)»,

leggi: «catalizzatori esauriti da cracking catalitico a letto fluido (tranne 16 08 07)».
